REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1011 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 8, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafi 1 e 3, l'articolo 19 e l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (³) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 nel settore dei precursori di droghe. Sia il regolamento (CE) n. 273/2004 che il regolamento (CE) n. 111/2005 sono stati modificati a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1277/2005 per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 del trattato. Pertanto, le nuove norme dovrebbero essere adottate conformemente ai nuovi poteri conferiti.
- (2) Sebbene il regolamento (CE) n. 273/2004 riguardi il commercio interno e il regolamento (CE) n. 111/2005 il commercio internazionale, molte disposizioni sono comuni a entrambi i regolamenti. A fini di coerenza, è giustificato adottare un unico atto delegato per entrambi i regolamenti.
- (3) Per garantire la certezza del diritto e l'applicazione coerente delle disposizioni del presente regolamento, è necessario definire la nozione di «locali commerciali».
- (4) Le licenze e le registrazioni di cui devono disporre gli operatori che intendono svolgere attività che comportano l'uso di talune sostanze (precursori di droghe), che possono essere utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, dovrebbero essere concesse unicamente agli operatori affidabili che ne fanno richiesta. Tali operatori dovrebbero avere adottato opportune misure volte a garantire la manipolazione e l'immagazzinamento sicuri dei precursori di droghe in questione e nominato un responsabile identificabile in grado di garantire che le attività connesse a tali sostanze si svolgano nel rispetto delle pertinenti disposizioni giuridiche.

 ⁽⁷⁾ GUL 22 del 26.1.2005, pag. 1.
(8) Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7).



⁽¹⁾ GUL 47 del 18.2.2004, pag. 1.